

24° REGGIMENTO A. TER. "PELORITANI"



OGGETTO: Ordinanza con procedura d'urgenza n. 01-24 RGTA/TDN/2022.

Il Comandante del 24° REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE "PELORITANI"

NEL QUADRO dell'attività addestrativa prevista per l'anno in corso;

VISTO l'art. 332 del Decreto Legislativo del 15/03/2010 n. 66 e l'art. 438 del D.P.R. del 15/03/2010 n. 90;

VISTA l'urgenza dell'emissione dell'ordinanza di sgombero per l'effettuazione delle lezioni di tiro nel quadro dell'attività addestrativa prevista per l'anno in corso;

DISPONE

per motivi di pubblica incolumità:

- 1) lo **sgombero**, il **divieto di accesso**, la **circolazione a persone** (non interessate alla esercitazione militare) ed **animali** (di proprietà) nelle aree del **poligono di "Torre di Nebbia"** interessate all'esercitazione militare che si svolgerà nella **giornata del 09** del mese di **Novembre**. I limiti dell'area interessata all'esercitazione a fuoco, l'ubicazione delle vedette, la durata dell'esercitazione sono riportati sulla carta topografica allegata alla presente ordinanza;
- 2) di **esporre la carta topografica**, indicante la zona interdetta, all'albo dei Comuni interessati per darne comunicazione a tutti gli interessati;
- 3) di **delimitare** la zona interdetta dislocando un numero congruo di **vedette** munite di appositi segnali (**bandieroni rossi**), ben visibili, esposti a cura del Reparto esercitato che, ove necessario, dovrà, altresì, provvedere all'eventuale interruzione e/o deviazioni del traffico stradale con apposita segnaletica;
- 4) il **divieto** a chiunque durante il corso dell'esercitazione a fuoco e anche a distanza di tempo da questa, di **raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi o ordigni esplosivi di qualsiasi genere**. Chiunque rinvenga proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso. Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al Comando/Reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se ancora in zona) e/ovvero al più vicino Comando Carabinieri.

Gli **indennizzi** per i danni patrimoniali o pregiudizi economici (sgomberi e sospensione lavoro, occupazione di immobili, danni alle colture), dipendenti dalle esercitazioni militari dovranno essere chiesti dagli aventi diritto al Comandante Militare Territoriale, ai sensi del suddetto art. 438 del DPR 90/2010, con istanza conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della Difesa e reperibile presso il CME Puglia, gli Uffici Comunali e le locali Stazioni Carabinieri.

I **contravventori** a quanto sopra disposto o a quanto ingiunto dalle vedette, saranno:

- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
- puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 336 del D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 e/o degli articoli n. 140, 141 e 142 del Codice Penale Militare di Pace.

Ufficiali ed agenti di polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Messina, 08 novembre 2022

IL COMANDANTE

Col. a. (ter.) t. ISSMI Umberto CURTI